

**N. 33538/2010 REG.SEN.
N. 05921/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5921 del 2010, proposto da:
Società Cedat 85 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Mulas, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri P. de' Calboli, 60

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segreteria della Conferenza Permanente Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

Società Tirone S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Parboni e Silvia Maria Specchio, ed elettivamente domiciliata presso

lo studio della prima in Roma, via della Camilluccia, 19

per l'annullamento

dell'atto, prot. n. CSR 0001817 P-2.17.1.4. del 26 aprile 2010, con il quale il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ha definitivamente aggiudicato alla società Tirone S.r.l. la gara informale per l'affidamento del servizio di resocontazione in stile parlamentare, comunicato in pari data con nota CSR 0001821 P-2.17.4.18;

dell'atto di aggiudicazione provvisoria del 12 aprile 2010 in favore della Tirone S.r.l., comunicato alla ricorrente con nota prot. CSR 0001669 P-2.17.4 del 14.04.2010;

dei verbali di gara del 30 marzo 2010 e del 12 aprile 2010;

del capitolato in parte qua;

dei chiarimenti esplicitati con nota CSR 0001258 P-2.17.1.4. del 10 marzo 2010;

dell'intera procedura negoziata e del contratto eventualmente sottoscritto con la società Tirone S.r.l.;

di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente;

nonché per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Tirone S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con l'impugnato provvedimento del 26 aprile 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha definitivamente aggiudicato alla società Tirone Srl la gara informale per l'affidamento, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, del servizio di resocontazione in stile parlamentare, mediante il riconoscimento automatico della voce.

Di talché, la Cedat 85 S.r.l., classificatasi al terzo posto della gara, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.lgs. 163 del 2006 e degli artt. 53 e ss. del D.P.C.M. 9 dicembre 2002. Violazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.2007 "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi". Violazione e falsa applicazione dei principi che regolano le procedure di gara.

L'amministrazione ha previsto di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo che dei 100 punti attribuibili per la valutazione dell'offerta 25 punti sarebbero spettati all'offerta economica e 75 punti a quella tecnica.

La stazione appaltante, al fine di individuare l'aggiudicatario, anziché valutare il servizio offerto, avrebbe valutato l'esperienza pregressa dei concorrenti che, oltre a costituire requisito di partecipazione, sarebbe stata presa in considerazione quale elemento di valutazione dell'offerta.

Viceversa, sarebbe principio comunitario generale che, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i requisiti di partecipazione, quali l'esperienza pregressa e le referenze, non potrebbero essere presi in considerazione come elementi di valutazione dell'offerta.

All'esperienza pregressa ed alle referenze sarebbe stato attribuito un peso sproporzionato ed irragionevole rispetto agli altri elementi di valutazione dell'offerta, atteso che sono stati loro assegnati 45 punti dei 75 disponibili; nella sostanza, alle effettive offerte tecniche sarebbe stato attribuito un peso ponderale di soli 30 punti, tale da non superare in maniera consistente, ma quasi pareggiare, il peso ponderale di 25 punti all'offerta economica.

Violazione dei principi che regolano le procedure di affidamento di appalti pubblici. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevolezza,

illogicità e difetto di proporzionalità.

La Tirone S.r.l. sarebbe dovuta essere esclusa per avere presentato un'offerta indeterminata con riferimento ai criteri di valutazione d) ed e).

Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.lgs. 163/2006. Violazione dei principi che regolano le procedure di affidamento di appalti pubblici. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e difetto di proporzionalità. Eccesso di potere per omessa motivazione.

La procedura di gara sarebbe illegittima in quanto la Commissione giudicatrice ha individuato una formula per l'attribuzione del punteggio del criterio di valutazione tecnica sub d) dell'art. 16 del capitolato che non avrebbe consentito di premiare l'offerta migliore, avrebbe applicato in modo erroneo la formula per l'attribuzione del criterio di valutazione tecnica sub e) dell'art. 16 del capitolato ed avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione in ordine all'assegnazione dei punteggi non attribuiti con formule matematiche.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 53 e ss. del D.P.C.M. 9 dicembre 2002. Violazione e falsa applicazione delle lex specialis di gara. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza nello svolgimento delle operazioni di gara.

La Commissione di gara non avrebbe provveduto ad effettuare in

seduta pubblica le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti e di valutazione delle medesime.

La ricorrente ha altresì chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni sostenendo che se la gara fosse stata correttamente esperita avrebbe portato all'aggiudicazione in suo favore.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con articolata memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

La controinteressata Tirone S.r.l. ha eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto, ai sensi del d.lgs. 53/2010, entrato in vigore il 27 aprile 2010, il termine per la notifica del ricorso nella materia in esame è stato ridotto a trenta giorni, mentre, nel caso di specie, il ricorso sarebbe stato notificato ben oltre detto termine nonché l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la ricorrente, terza graduata, non avrebbe investito di censure anche la posizione della seconda graduata, alla quale il ricorso non è stato peraltro notificato, sicché non potrebbe neppure far valere un interesse strumentale alla ripetizione della gara.

La ricorrente e la controinteressata hanno depositato altre memorie ad illustrazione e sostegno delle rispettive difese.

All'udienza pubblica del 10 novembre 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La controinteressata Tirone S.r.l., in rito, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione e l'inammissibilità dello stesso per carenza di interesse.

1.1 L'art. 8, co. 2 quinquies, d.lgs. 53/2010 – attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici - ha apportato modifiche all'art. 245 d.lgs. 163/2006 ratione temporis vigente stabilendo in trenta giorni il termine per la notificazione del ricorso, decorrente dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79 dello stesso decreto.

Tale disciplina, nella sostanza, non è mutata a seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

L'art. 245 d.lgs. 163/2006, infatti, è stato modificato dal d.lgs. 104/2010, entrato in vigore il 16 settembre 2010, ed ora prevede che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo, ma l'art. 120, co. 5, del codice prevede ugualmente che per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 d.lgs. 163/2010.

La stessa ricorrente dà atto di avere ricevuto la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in data 26 aprile 2010, sicché, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il termine di cui all'art. 245 d.lgs.

163/2006 come modificato dall'art. 8, co. 2 quinquies d.lgs. 53/2010, l'impugnazione sarebbe tardiva, perché effettuata oltre il trentesimo giorno, essendo stato il ricorso notificato il 23 giugno 2010.

Il Collegio ritiene che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la norma in discorso, in quanto norma processuale, sia immediatamente applicabile.

Va da sé che, al fine di non ledere il diritto di difesa del destinatario dell'atto, nell'ipotesi in cui la comunicazione del provvedimento sia stata ricevuta prima dell'entrata in vigore della nuova norma, il dies a quo del termine per la proposizione del ricorso vada individuato proprio in tale data, vale a dire nella data di entrata in vigore della norma processuale.

Ne consegue che, nel caso di specie, essendo stata la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara informale alla controinteressata ricevuta dalla Cedat 85 in data antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 53/2010, il dies a quo del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso è individuabile nel 27 aprile 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo, con la conseguenza che il ricorso, notificato in data 23 giugno 2010, si rivela tardivo.

Nondimeno, il Collegio ritiene che, sussistendo una oggettiva ragione di incertezza su una questione di diritto, possa trovare applicazione il beneficio dell'errore scusabile, per cui, pur essendo stato il ricorso proposto oltre il trentesimo giorno, lo stesso può

essere trattenuto in decisione.

1.2 La controinteressata ha dedotto l'inammissibilità per carenza di interesse poichè la ricorrente, terza graduata, non avendo investito di censure anche la posizione della seconda graduata, alla quale, peraltro, il ricorso non è stato notificato, non potrebbe far valere nemmeno un interesse strumentale alla ripetizione della gara.

L'eccezione è infondata.

Il ricorso, infatti, è articolato in una pluralità di censure, alcune volte a contestare le modalità di attribuzione del punteggio alle offerte tecniche e, quindi, tali da sottendere un interesse finale, all'aggiudicazione della gara, altre, invece, volte a contestare clausole del bando o la violazione del principio di pubblicità nelle aperture delle offerte e, quindi, tali da sottendere un interesse strumentale alla ripetizione della gara, atteso che dal loro eventuale accoglimento non potrebbe che discendere il travolgimento della procedura nel suo complesso.

Ne consegue che, almeno in relazione alle doglianze con cui è stato dedotto un interesse strumentale alla ripetizione della gara, il ricorso è ammissibile.

2. Con il primo motivo di impugnativa, la Cedat 85 ha sostenuto, da un lato, che la stazione appaltante, al fine di individuare l'aggiudicatario, anziché valutare il servizio offerto per la gara, avrebbe valutato l'esperienza pregressa dei concorrenti, la quale, oltre a costituire requisito di partecipazione, sarebbe stata presa in

considerazione quale elemento di valutazione dell'offerta, dall'altro, che all'esperienza pregressa ed alle referenze sarebbe stato attribuito un peso sproporzionato ed irragionevole rispetto agli altri elementi di valutazione dell'offerta, atteso che 45 punti dei 75 disponibili sono stati assegnati a tali elementi, per cui alle effettive offerte tecniche sarebbe stato nella sostanza attribuito un peso ponderale di soli 30 punti, tale da non superare in maniera consistente, ma quasi pareggiare, il peso ponderale di 25 punti all'offerta economica.

Le censure, di notevole consistenza e molto ben articolate, non sono ammissibili in quanto, a seguito della c.d. prova di resistenza, rivelano l'assenza di un concreto interesse.

L'art. 16 del capitolato ha previsto quale criterio di aggiudicazione il sistema dell'offerta economica più vantaggiosa, con l'attribuzione di un massimo di 100 punti, in base ai seguenti parametri di valutazione dell'offerta:

costo del servizio: max 25 punti;

aver eseguito il servizio di resocontazione per conto di pubbliche amministrazioni, con esito soddisfacente per i committenti, punti 3 per ogni sei mesi di prestazione: max 45 punti;

grado di fruibilità del documento prodotto ai fini dell'attività della segreteria della Conferenza Stato-Regioni: max 10 punti;

tempi di consegna del testo scritto e della registrazione su supporto informatico CD Rom (18/24 ore): max 5 punti;

consegna al termine della seduta di cui all'art. 3 della trascrizione

integrale in bozza e della registrazione su CD Rom: max 5 punti;
pregressa attività di ricerca, sviluppo e formazione, ai fini dell'innovazione tecnologica e del miglioramento del servizio: max 5 punti;
referenze nell'ambito della pubblica amministrazione: max 5 punti.

Nella graduatoria, redatta ai sensi dell'art. 20 del capitolato, si è classificata al primo posto Tirone S.r.l. con 98 punti, al secondo posto Write System S.r.l. con 92,41 punti ed al terzo posto la Cedat 85 S.r.l. con 85,11 punti.

Con riferimento ai parametri la cui legittimità è stata contestata dalla ricorrente, occorre rilevare che, per il parametro sub b), tutte e tre le concorrenti hanno ottenuto il punteggio massimo 40, mentre, per il parametro sub g), la ricorrente ha ottenuto il punteggio massimo 5, mentre sia la prima classificata Tirone che la seconda graduata Write System hanno ottenuto il punteggio 4.

Ne consegue che, detraendo i punteggi assegnati in relazione ai parametri contestati e considerando i punteggi ottenuti per i soli parametri sicuramente attinenti alla qualità dell'offerta tecnica, sarebbero stati attribuiti 30 punti alla Cedat, 29 punti alla Tirone e 25,5 punti alla Write System.

Pertanto - rilevato che, con riferimento al parametro del costo del servizio, sono stati attribuiti 10,11 punti alla Cedat, 25 punti alla Tirone e 24,91 punti alla Write System – anche nell'ipotesi in cui ai parametri relativi all'esperienza pregressa ed alle referenze non fosse

attribuito rilievo ed il peso ponderale di 75 punti per l'offerta tecnica fosse "spalmato" sui parametri effettivamente relativi alla qualità dell'offerta, la graduatoria risulterebbe variata nei punteggi ma non nelle posizioni in graduatoria delle concorrenti.

Infatti, per l'offerta tecnica sarebbero attribuibili 75 punti alla Cedat, 72,5 punti alla Tirone ($29:30=72,5:75$) e 63,75 punti alla Write System ($25,5:30=63,75:75$), i quali, sommati al punteggio dell'offerta economica, determinerebbero l'attribuzione di un punteggio complessivo di 97,5 alla Tirone, di 88,66 alla Write System e di 85,11 alla Cedat.

In definitiva, sulla base della descritta "prova di resistenza", le censure di cui al primo motivo di impugnativa non sono ammissibili in quanto il loro eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a determinare una variazione della graduatoria finale della gara.

Né può ritenersi che, una volta esclusa la rilevanza dei parametri afferenti all'esperienza pregressa ed alle referenze, la stazione appaltante avrebbe potuto valorizzare altri aspetti qualitativi dell'offerta non previsti dal capitolato in quanto, indicando nei parametri da c) a f) dell'art. 16 del capitolato i profili qualitativi dell'offerta che ha ritenuto meritevoli di considerazione ai fini dell'aggiudicazione, ha esercitato un proprio tipico potere discrezionale che, da un lato, non è oggetto di censure nel ricorso, dall'altro, non presenta elementi di manifesta illogicità.

3. Con il secondo motivo d'impugnativa, la ricorrente ha sostenuto che l'aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa per avere presentato un'offerta indeterminata con riferimento ai criteri di valutazione sub d) e sub e), vale a dire i tempi di consegna del testo scritto e della registrazione supporto informatico e la consegna al termine delle sedute di cui all'art. 3 della trascrizione integrale in bozza e della registrazione su CD rom.

Tale censura, postulando un interesse finale all'aggiudicazione della gara, è inammissibile per carenza di interesse in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità.

Infatti, l'esclusione dalla gara della Tirone finirebbe con l'avvantaggiare la Write System, seconda classifica nella graduatoria finale, e non la Cedat.

4. Con il terzo motivo d'impugnativa, invece, la ricorrente ha dedotto censure ammissibili nella parte in cui investono non solo il punteggio attribuito alla prima classificata, ma anche quello della seconda in graduatoria Write System e, nella parte in cui concernono il difetto di motivazione delle valutazioni compiute senza l'applicazione di formule matematiche.

In particolare, Cedat ha sostenuto che la Commissione giudicatrice avrebbe individuato una formula per l'attribuzione del punteggio del criterio di valutazione tecnica sub d) dell'art. 16 del capitolato che non ha consentito di premiare l'offerta migliore, avrebbe applicato in

modo erroneo la formula per l'attribuzione del criterio di valutazione tecnica sub e) dell'art. 16 del capitolato ed avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione in ordine all'assegnazione dei punteggi non attribuiti con formule matematiche.

4.1 Con riferimento alla prima doglianza, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 6 del capitolato di gara, "l'elaborato, completo dell'indice, dovrà essere inviato per via informatica nonché consegnato sia su supporto cartaceo che informatico, entro 18-24 ore dalla conclusione della seduta" e che il successivo art. 16, alla lett. d) ha stabilito l'attribuzione di un massimo di 10 punti per i tempi di consegna del testo scritto e della registrazione su supporto informatico CD Rom (18/24 ore).

Nella seduta del 30 marzo 2010, la Commissione ha ritenuto necessario definire parametri obiettivi in base ai quali assegnare i punteggi per ogni singolo criterio previsto dall'art. 16 del capitolato e, con particolare riferimento al criterio di cui alla lett. d), ha previsto l'applicazione della formula $T_{cons}=18/T_{off}*10$ dove T_{cons} indica i "tempi di consegna" e T_{off} i "tempi consegna offerta".

La Cedat, rilevando come, con l'applicazione di tale formula, il punteggio massimo sia ottenibile con il rispetto del termine di consegna di 18 ore e che, di conseguenza, qualsiasi offerta con un termine di consegna inferiore alle 18 ore è stata in tal modo equiparata all'offerta di 18 ore, ha sostenuto che la Commissione non avrebbe premiato l'offerta migliore, tanto che alla propria

offerta di consegnare il testo scritto e la registrazione audio su supporto informatico entro 3 ore dalla conclusione della seduta è stato attribuito lo stesso punteggio massimo di 10 attribuito all'aggiudicataria Tirone, benché quest'ultima avesse offerto di consegnare il testo scritto e la registrazione audio su supporto informatico entro 18 ore per le sedute di durata non superiore a 4 ore ed entro 18/24 ore per le sedute di maggiore durata, e a Write System, benché quest'ultima avesse offerto di consegnare il testo scritto e la registrazione audio su supporto informatico entro 18 ore.

Il Collegio ritiene la censura infondata atteso che la formula utilizzata dalla Commissione è senz'altro idonea ad attribuire un corretto punteggio al profilo qualitativo dell'offerta in discorso sulla base delle esigenze concrete dell'amministrazione.

Infatti, se l'art. 6 del capitolato ha previsto che l'elaborato deve essere inviato per via informatica entro 18-24 ore dalla conclusione della seduta, occorre ritenere che le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice sono completamente soddisfatte con l'invio del testo in detto orizzonte temporale e, di converso, che per l'amministrazione un invio più celere non è produttivo di concrete utilità.

In altri termini, la previsione della clausola del capitolato induce a ritenere che per la stazione appaltante una trasmissione dell'elaborato in un tempo più rapido di 18 ore sia sostanzialmente ininfluenza.

Ne consegue, allora, la ragionevolezza della formula utilizzata dalla

Commissione che consente di attribuire il massimo punteggio a tutte le offerte che garantiscono l'invio del testo entro 18 ore.

4.2 La ricorrente ha anche sostenuto che la Commissione avrebbe comunque male applicato la formula, avendo attribuito il punteggio di 10 a Tirone sebbene la relativa offerta avesse previsto, per le sedute di durata superiore alle 4 ore, la consegna non entro 18 ore, ma entro 18/24 ore; la Commissione avrebbe altresì errato nell'attribuzione all'aggiudicataria Tirone del punteggio con riferimento al criterio sub e), avendole attribuito il massimo punteggio di 5 sebbene non avesse offerto un termine ma si fosse limitata ad assumere che avrebbe consegnato la bozza della trascrizione a fine seduta.

Dette censure sono inammissibili per la stessa ragione già indicata nel capo 3 della presente sentenza.

Infatti, dall'eventuale accoglimento delle stesse la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, atteso che l'eventuale riduzione del punteggio a Tirone determinerebbe un vantaggio per la Write System, seconda classificata nella graduatoria finale, ma non per la ricorrente Cedat.

4.3 Con l'ultima doglianza contenuta nel terzo motivo d'impugnativa, la ricorrente ha contestato che, con riferimento ai criteri di valutazione sub c) e sub f), non sarebbe dato comprendere come, a fronte di offerte differenti, sia stato attribuito pressoché lo stesso punteggio.

La censura è infondata.

Il collegio evidenzia in proposito che la Commissione giudicatrice, nella seduta del 30 marzo 2010, ha definito parametri in base ai quali attribuire i punteggi anche con riferimento alle lett. c) ed f) dell'art. 16 del capitolato.

In particolare, per quanto attiene alla lett. c), relativa al grado di fruibilità del documento prodotto ai fini dell'attività della segreteria della conferenza Stato-Regioni, la Commissione ha ritenuto di poter valutare l'offerta tenendo presente che per l'attività della Segreteria la resocontazione deve assumere caratteri di precisione e di snellezza tali da agevolare l'esatta redazione degli atti e dei verbali di ogni singola seduta e, per quanto attiene alla lett. f), relativa all'attività di ricerca, sviluppo e formazione ai fini dell'innovazione tecnologica e del miglioramento del servizio, ha ritenuto di valutare l'offerta in base all'attività svolta in proprio dalle imprese concorrenti almeno in uno dei settori della ricerca e dello sviluppo nonché della formazione, attribuendo il massimo del punteggio all'impresa che svolge tutte le suddette attività.

In presenza di parametri di valutazione prefissati, l'eventuale illegittimità dei punteggi attribuiti potrebbe discendere solo dalla dimostrazione di una palese illogicità, mentre, nel caso di specie, non è stato fornito alcun concreto argomento volto a dimostrare la irragionevolezza dell'operato della Commissione.

Né può rilevare a tale scopo la generica constatazione che medesimi

punteggi sono stati attribuiti ad offerte sostanzialmente differenti, atteso che – a prescindere dalla constatazione che, in relazione al criterio di cui alla lett. f), il punteggio attribuito alla ricorrente è stato superiore rispetto a quello attribuito alle altre due concorrenti - in ogni tipo di valutazione è naturalmente insita la possibilità che prestazioni differenti siano ritenute qualitativamente sullo stesso piano.

5. Con l'ultimo motivo d'impugnativa, la ricorrente ha dedotto che le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti e di valutazione delle medesime non sarebbero avvenute in seduta pubblica.

La doglianza non è persuasiva.

L'art. 15 del capitolato ha stabilito che “le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire in plico sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, all'esterno del quale dovrà essere riportata la denominazione della società concorrente e la seguente dicitura “offerta per l'affidamento del servizio di resocontazione in stile parlamentare, mediante il riconoscimento della voce” – “non aprire” ed ha altresì previsto che “all'interno del plico di invio dovranno essere inserite tre buste, entrambe sigillate e firmate sui lembi di chiusura, all'esterno delle quali dovrà essere riportata la denominazione del concorrente e la seguente dicitura: ‘Documentazione amministrativa’ sulla prima busta; ‘offerta tecnica’ sulla seconda busta; ‘offerta economica’ sulla terza busta”.

Nel verbale relativo alla riunione del 30 marzo 2010, si dà atto che la Commissione, alla presenza di rappresentanti della Cedat 85 e della Write System, ha proceduto alla verifica dell'integrità e della regolarità, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato, dei plichi contenenti le offerte relative alla gara ed ha poi proceduto all'apertura dei plichi, verificando che gli stessi contengano le tre buste, sigillate e firmate sui lembi di chiusura, su ciascuna delle quali è riportata la denominazione del concorrente e le diciture "documentazione amministrativa", "offerta tecnica" e "offerta economica"; constatata la regolarità delle buste presentate da Cedat 85 S.r.l., Write System S.r.l. e Tirone S.r.l., la Commissione ha aperto la busta contenente la documentazione amministrativa di ciascuna delle tre Società esaminandone i documenti ivi contenuti.

Nella successiva seduta riservata del 12 aprile 2010, la Commissione ha aperto le buste di ciascuna delle Società concorrenti con la dicitura "offerta economica", al fine dell'attribuzione del punteggio.

Il Collegio ritiene che la condotta della Commissione non sia stata violativa del principio di pubblicità delle sedute di gara.

In particolare, condivide l'orientamento secondo cui, una volta verificata l'integrità delle buste contenenti le offerte economiche e, prima di esse, del plico che a sua volta le conteneva, l'apertura delle buste costituisce un'attività puramente consequenziale e strettamente legata alla lettura e valutazione del loro contenuto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 19 gennaio 2009, n. 334).

Infatti, nelle procedure di gara per l'aggiudicazione degli appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ciò che rileva, al fine di salvaguardare il principio della pubblicità, è la verifica della integrità dei plichi e delle buste concernenti l'offerta economica.

In altri termini, ferma restando l'obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l'offerta, un condivisibile indirizzo giurisprudenziale ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nel sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cui si riferisce la fattispecie in esame, la valutazione dell'offerta economica può avvenire in seduta non pubblica (cfr. Cons. St., V, 19 aprile 2007, n. 1790).

Di talché, l'apertura delle buste, in seguito alla verifica della integrità dei plichi e delle buste contenenti le offerte, costituisce un dettaglio dell'operazione che ben può svolgersi in avvio della seduta riservata dedicata alla valutazione delle offerte economiche (cfr. Cons. St., V, 11 aprile 2006, n. 2014).

In conclusione, le censure proposte si rivelano in parte infondate ed in parte inammissibili ed il ricorso va di conseguenza respinto.

6. Va da sé che alla reiezione dell'azione di annullamento degli atti di gara segue altresì la reiezione dell'azione di risarcimento del danno.

7. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000 (quattromila/00), sono poste a carico della ricorrente ed a

favore, in parti uguali, dell'amministrazione resistente e della controinteressata Tirone S.r.l.

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000 (quattromila/00), in favore, in parti uguali, dell'amministrazione resistente e della controinteressata Tirone S.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)